

Sentenza n. 1876/2019

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Corte D'Appello di Roma

II SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Rosaria Marasco	Presidente
Dott. Maria Lavinia Buconi	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere rel.

all'udienza del 30/04/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **3391/2015**

tra

I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", con domicilio in VIA NIZZA, 35 00198 ROMA, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. GIORDANO CRISTIANA e SULAS GAVINA MARIA

Appellante

Contro

● ● SPA, con domicilio in PIAZZA CAVOUR, 19 00193 ROMA, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. DE LUCA TAMAJO MARCELLO e DE LUCA TAMAJO STEFANO

Appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 1706 del 2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta da ● SPA avverso il decreto n. 7155 del 2011 - che ingiungeva alla stessa il pagamento di € 312.803,00 in favore dell'INPGI, a titolo di contributi e sanzioni civili per il periodo 1/2005 - 8/2010, in relazione alla posizione di



sette giornalisti qualificati formalmente come autonomi e le cui prestazioni erano state svolte, secondo quanto accertato dal verbale ispettivo n. 66 de 2010, secondo le caratteristiche tipiche della subordinazione - revocava il decreto ingiuntivo, compensando tra le parti delle spese di lite.

Deve premettersi che con verbale ispettivo n. 66 del 2010 (in atti) l'INPGI accertava e qualificava (al punto D del medesimo verbale) come di natura subordinata il rapporto intercorrente tra [REDAZIONE] SPA ed i giornalisti [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] a e [REDAZIONE] di cui la società si avvaleva in qualità di collaboratori autonomi.

In particolare l'INPGI accertava che la redazione de "[REDAZIONE]" di Salerno si avvaleva dell'apporto quotidiano e continuativo dei predetti giornalisti, al fine di garantire la "copertura" di determinate zone e di determinati settori dell'informazione, con inserimento stabile degli stessi nell'organizzazione aziendale secondo quanto stabilito dall'art. 12 del CNLG (nonché dall'art. 1 del medesimo contratto quanto alla posizione di [REDAZIONE]; in particolare [REDAZIONE]: "copriva" la zona dell'Agro nocerino-sarnese e di Nocera Inferiore quanto alla cronaca nera nonché, quanto alla cronaca giudiziaria, tutto il mandamento di Nocera Inferiore, [REDAZIONE] la zona di Eboli e tutti i settori dell'informazione, [REDAZIONE] il territorio di Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, con particolare riferimento alla cronaca nera, politica e colore, [REDAZIONE] la zona di Battipaglia, Olevano, Montecorvino e Bellizzi e tutti i settori dell'informazione, [REDAZIONE] il territorio di Nocera Inferiore, con particolare riferimento alla cronaca bianca, politica, cultura, sociale, [REDAZIONE] il territorio di Pagani e tutti i settore dell'informazione e, infine, P [REDAZIONE] l'area Piacentina e vari settori dell'informazione.



Accertava, altresì, l'INPGI che i predetti giornalisti realizzavano con continuità articoli in favore della redazione salernitana, operando come veri e propri corrispondenti (ex art. 12 del CCNLG, nonché ex art. 1 quanto a [REDAZIONE]), stabilmente a disposizione dell'azienda al fine di svolgere una attività quotidiana di reperimento di notizie nelle zone di loro competenza.

Sosteneva, invece, [REDAZIONE] s.p.a. nel ricorso in opposizione che l'attività svolta dai suddetti giornalisti non si era atteggiata quale attività resa in regime di subordinazione, avendo gli stessi operato in autonomia e ricevendo un compenso per ogni pezzo pubblicato; che gli articoli pubblicati erano stati, comunque, non meno di 20 al mese per ogni giornalista, in relazione, per ognuno di loro, alle zone ed ai settori di informazione indicati nel verbale ispettivo.

Il Tribunale, dopo aver esperito prova testimoniale, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; valutava, in particolare, non sussistere il vincolo di dipendenza in quanto, pur avendo i giornalisti svolto una attività non occasionale, ma continuativa e rivolta ad assicurare le esigenze informative di uno specifico settore - con redazione di articoli su specifici argomenti che consentiva alla redazione di coprire un determinato settore dell'informazione - , non era emersa la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile.

Avverso la sentenza proponeva appello l'INPGI chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 2700 cpc e 115 cpc per non avere il Tribunale preso in considerazione gli esiti dell'accertamento ispettivo e le dichiarazioni in quella sede raccolte;
- Falsa applicazione delle norme sulla subordinazione e degli artt. 1/5 e 12 del CNLG;
- Insufficiente motivazione ed erronea valutazione della prova testimoniale;
- Violazione dell'art. 421 cpc, per non avere il Tribunale accolto la richiesta dell'INPGI di prosecuzione della prova testimoniale;



-Erroneità della sentenza per non avere il Tribunale valutato le diverse posizioni dei giornalisti, con particolare riferimento alla posizione di De Napoli Salvatore.

Si costituiva [REDACTED] SPA chiedendo il rigetto dell'appello e reiterando, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'avverso credito contributivo svolta in primo grado.

Alla odierna udienza la causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello deve essere accolto per le considerazioni e nei limiti che seguono.

Premette la Corte come in virtù del principio generale di cui all'articolo 2697 c.c. l'INPGI ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo: infatti l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dall'INPGI sorge per i titolari di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e per i giornalisti praticanti.

In entrambe le situazioni è necessario, pertanto, accertare che la prestazione giornalistica venga eseguita nell'ambito della subordinazione, come enucleato dalla CCNLG.

Quanto alla figura del corrispondente, ai sensi dell'art. 12 del CCNL Giornalistico (nonché degli articoli 1 e 2 del medesimo contratto collettivo), deve essere qualificato tale il giornalista che, pur non collegato alla redazione con comunicazioni telefoniche o postali quotidiane, ne assicuri in modo stabile una esigenza informativa relativamente ad una zona specifica; ciò tenuto conto - evidenzia il Collegio - che gli indici della subordinazione, nel rapporto di lavoro giornalistico, sono contenuti nell'articolo uno del CCNL giornalisti (continuità della prestazione) nonché nell'articolo due, nel quale i requisiti tipici della rapporto di collaborazione fissa sono: 1 - la continuità della prestazione



(assicurazione della propria prestazione non occasionale volta a soddisfare le esigenze informative di uno specifico settore); 2 - vincolo di dipendenza (rimanere a disposizione tra una prestazione e l'altra); 3 - responsabilità di un servizio (l'affidamento dell'impegno di redigere normalmente e con continuità articoli su specifici argomenti o di compilare rubriche).

Nel caso di specie - esaminando congiuntamente i motivi di appello per motivi di ordine logico, involgendo tutti la questione della corretta qualificazione dell'attività lavorativa svolta dai giornalisti in esame - valuta la Corte come l'esito della svolta (ed esauriente) istruttoria, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha confermato quanto accertato dall'INPGI in ordine alla qualificazione in termini di subordinazione dell'attività svolta dai giornalisti medesimi.

Dalle deposizioni rese da tutti i testi ascoltati, ivi compresi quelli indicati dal [REDAZIONE] SPA, è infatti emerso che i predetti giornalisti scrivevano articoli relativi alle zone loro assegnate in modo costante e continuativo; che la redazione faceva affidamento sull'attività da loro svolta e che c'era stabilità delle prestazioni rese; che in caso di assenza per ferie i giornalisti dovevano organizzarsi tra loro al fine di non far rimanere "scoperti" i territori di loro competenza (teste [REDAZIONE]a), avvisando altresì la redazione per permettere a questa di organizzarsi, al fine di garantire la pagina locale del territorio di propria competenza (testi [REDAZIONE] [REDAZIONE] e [REDAZIONE]); che avevano contatti giornalieri con la redazione al fine di comunicare cosa era accaduto nella zona loro assegnata e concordare gli articoli da scrivere (teste [REDAZIONE]); che i giornalisti inviavano giornalmente alla redazione le notizie raccolte e che la redazione indicava loro quale "pezzo" fosse meritevole di pubblicazione, nonché la lunghezza dell'articolo da scrivere (teste [REDAZIONE]i, vice capo servizio de [REDAZIONE] e teste [REDAZIONE]); che, poi, entro le 18,00 dovevano inviare i "pezzi" "*altrimenti arrivavano le telefonate di sollecito*" (teste [REDAZIONE]); che gli articoli da loro scritti erano di rilevante entità (quanto meno uno al giorno, per come riferito da tutti i testi, ivi compreso il teste [REDAZIONE]a, responsabile della redazione di Salerno) e che, altresì, l'impegno era quotidiano e costante, con obbligo di "coprire" una certa zona.



Osserva, inoltre, il Collegio come l'istruttoria svolta e la copiosa documentazione in atti dimostrano altresì che i giornalisti assicuravano la propria disponibilità alla redazione de [REDAZIONE] di Salerno, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

Premesso che - come evidenziato dall'INPGI con il secondo motivo di appello - il requisito della disponibilità tra le prestazioni rileva, ex art. 2 del CNLG, ai fini della individuazione della figura del *collaboratore fisso*, quale giornalista dipendente dell'editore che non presta opera giornalistica quotidiana, e che il suddetto requisito assume minor rilievo per i giornalisti che prestano la loro opera quotidianamente (come nel caso di specie), la sussistenza della costante disponibilità assicurata dai giornalisti in favore della redazione del [REDAZIONE] di Salerno è stata confermata dall'istruttoria testimoniale esperita e, in particolare, dalle deposizioni rese dai testi [REDAZIONE] e [REDAZIONE].

Né può attribuirsi - nel contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni - maggiore attendibilità ai testi indicati dalla società [REDAZIONE] rispetto a quelli indicati dall'INPGI (come effettuato dal Tribunale), valutando invero il Collegio la particolare analiticità e specificità delle deposizioni rese da questi ultimi i quali, altresì, hanno confermato il rapporto quotidiano tra la redazione ed i giornalisti, nonché il rilevante numero di "pezzi" da questi scritti e, in conclusione, il loro stabile inserimento nell'ambito della redazione, alla quale assicuravano la "copertura" costante delle zone di loro competenza (circostanza, peraltro, riconosciuta nello stesso ricorso di primo grado dalla società [REDAZIONE]).

Anche, poi, le dichiarazioni raccolte nel corso dell'ispezione (le quali sono liberamente valutabili dal giudice, in concorso con gli altri elementi di prova - v., tra



le tante, Cass. sent. n. 14965/12 e n. 9251/10) hanno confermato lo stabile inserimento dei giornalisti nell'organizzazione della redazione salernitana, alla quale gli stessi inviavano proposte ogni mattina - poi sottoposte al capo redazione - e dalla quale ricevevano indicazioni sui pezzi da scrivere (v. dichiarazioni resa da ██████████ vice capo servizio della redazione di Salerno, la quale ha dichiarato *“Al mattino controllo le mail dei corrispondenti di zona e valuto le loro proposte ... che sottopongo al capo della redazione ... poi assegno i pezzi telefonicamente con l'indicazione delle cesure, in base al menabò da me scelto”* e da ██████████ dipendente della redazione di Salerno *“...coordino il lavoro dei collaboratori della zona ed eventualmente degli altri colleghi... i collaboratori solitamente inviano mail per segnalare fatti di cronaca o proposte di servizi che vengono vagliate in riunione mattutina. Se le notizie sono valide contatto i collaboratori per assegnare argomenti, impostazione e misure dell'articolo, I collaboratori inviano pezzi nel pomeriggio....”).*

Né, comunque, incide sul riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica con la società ██████████ l'evenienza - emersa dalla svolta istruttoria- che la giornalista ██████████ abbia svolto nel periodo di interesse pratica legale (circostanza dalla stessa confermata) e che le giornaliste ██████████ e ██████████ hanno collaborato con emittenti televisive locali, tenuto conto che nel rapporto di lavoro giornalistico non è escluso che il giornalista, che svolge attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un'impresa, possa contemporaneamente effettuare collaborazioni esterne con altre imprese, purché queste non assumano il carattere del lavoro subordinato (in tal senso Cass. sent. n. 14913 del 2009; v. anche Cass. sent. n. 6983 del 2004).



Quanto, infine, alla posizione del giornalista [REDACTED] deve aggiungersi - per come evidenziato dall'INPGI nell'ultimo motivo di gravame - che anche con verbale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione territoriale di Salerno è stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso con "[REDACTED] s.p.a." (per essere lo stesso stato inserito stabilmente e funzionalmente nell'organizzazione aziendale del [REDACTED] di Salerno - v. verbale n. 121 del 2014 in atti) e che il ricorso proposto dalla società avverso tale verbale di accertamento è stato respinto dal Comitato Regionale per i rapporto di lavoro della Dir. Reg. del Lavoro della Campania (in atti).

Debbono, conclusivamente, qualificarsi come di natura subordinata le collaborazioni intervenute tra i giornalisti indicati al punto D del verbale ispettivo n. 66 del 2010 e [REDACTED] s.p.a., stante la presenza di tutti gli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro nonché lo svolgimento, da parte degli stessi, di attività giornalistica, secondo le modalità tipiche del corrispondente, ex art. 12 del CNLG, qualifica che spetta al giornalista che nella zona assegnatagli metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività, finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie.

La società [REDACTED] s.p.a., conclusivamente, è debitrice nei confronti dell'INPGI degli importi richiesti - a titolo di contributi e relative sanzioni - con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, con la sola eccezione delle somme relative alla posizione del giornalista [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per il periodo gennaio 2005/settembre 2005, in considerazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi relativi al suddetto periodo, tenuto conto che il verbale di accertamento è stato notificato alla società, con conseguente interruzione dei relativi termini, in data 27.10.2010 (v. doc. in atti).

Per il giornalista [REDACTED] invero, per come emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo, sono stati richiesti i contributi relativi al periodo da 10/2005 a



8/2010 mentre per i restanti giornalisti, i quali hanno presentato all'INPGI denuncia di recupero dei contributi assicurativi (in data 18.2.2010, 28.1.2010, 8.9.2010 e 10.9.2010 - v. denunce in atti) l'INPGI ha precisato di aver richiesto i soli contributi relativi al quinquennio precedente tale denuncia (circostanza specificata a pag. 37 della comparsa di costituzione di primo grado e non contestata dalla società).

Deve, quindi, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 7155 del 2011 - accertarsi che la società ██████████ SPA è debitrice nei confronti dell'INPGI degli importi di cui al medesimo decreto ingiuntivo, con esclusione delle somme relative alla posizione del giornalista ██████████ per il periodo gennaio 2005/settembre 2005, nonché condannarsi la società stessa al pagamento, in favore dell'INPGI, dei relativi importi, oltre accessori di legge.

Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo - seguono le regole della soccombenza.

P.Q.M.

-In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 7155 del 2011 - accerta che la società ██████████ SPA è debitrice degli importi di cui al medesimo decreto ingiuntivo, con esclusione delle somme relative alla posizione del giornalista ██████████ per il periodo gennaio 2005/settembre 2005, e condanna la società stessa al pagamento, in favore dell'INPGI, dei relativi importi, oltre accessori di legge;

-Condanna la società ██████████ SPA alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 5.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 6.780,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.

Roma, 30/04/2019

Il consigliere estensore

Dott. Maria Vittoria Valente

Il Presidente

Dott. Maria Rosaria Marasco

